

1877  
13 GEN. 1921  
**VITTORIO EMANUELE III.**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

*Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero per l'Agricoltura per l'esercizio finanziario 1920-21;*

*Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Milano nella seduta del 24 Dicembre 1919;*

*Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura;*

**Abbiamo Decretato e Decretiamo:**

**Art. 1.**

*La Scuola pratica agricola femminile di Magenta (Milano) dal 1° gennaio 1921 è trasformata in Istituto consorziale autonomo, col concorso dello Stato e della Provincia di Milano, giusta quanto dispone il presente decreto.*

*Essa ha per scopo la istruzione e la educazione professionale agraria preferibilmente delle giovanette campagnuole, per farne delle brave massaie esperte nei lavori dell'azienda agraria, a cui le donne sono particolarmente chiamate in una bene intesa economia domestica rurale, ed al governo della famiglia di campagna.*

*La Scuola organizzerà, pure, corsi temporanei per contadine, nonché corsi magistrali annuali per la istruzione delle insegnanti dei comuni rurali.*

**Art. 2.**

*La Scuola è riconosciuta ente morale, sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'Agricoltura.*

**Art. 3.**

*La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante del Governo, da due*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimo Ceruti)



rappresentanti della provincia di Milano, e da un rappresentante per ciascuno degli enti che s'impegnino a contribuire al mantenimento della Scuola stessa con sussidi non inferiori a L. 2.000 annue, per periodi almeno quinquennali.

La direttrice della Scuola è componente di diritto del Consiglio, con le funzioni di segreteria.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 4.

Il Ministero per l'Agricoltura concede con l'annuo contributo di L. 10.000, stanziato al Cap. 50 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1920-21.

La Provincia di Milano contribuisce con annue Lire 2.000.

Art. 5.

L'organico della Scuola è costituito dalla direttrice, nominata giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice.

Per la prima volta è conferita al Ministero di Agricoltura la facoltà di procedere alla nomina della direttrice sia per incarico sia stabilmente.

Le condizioni di assunzione saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

Successivamente la nomina della direttrice verrà fatta per pubblico concorso con l'approvazione del Ministero.

Le norme per il concorso e quelle per la nomina della Commissione giudicatrice saranno determinate dal regolamento in applicazione del presente decreto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimo Ceruti)

*Massimo Ceruti*



Art. 6.

La direttrice ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare dell'Istituto, redige il programma d'insegnamento in armonia cogli studi di esso; compila il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

La direttrice è la consegnataria responsabile, di fronte al Consiglio d'amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'Ufficio.

Art. 7.

Un regolamento, proposto dal Consiglio d'amministrazione ed approvato dal Ministero per l'Agricoltura, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola, determinerà per tutto il personale il modo d'assunzione; la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi; fisserà le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza, nonché le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'Agricoltura contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro la direttrice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940

*Benito Mussolini*  
*J. M. M.*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimo Ceruti)

*Massimo Ceruti*

